

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 091/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 061/CGF – RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2009

##### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MAMMARELLA CARLO SEGUITO GARA PEScina V.G./VIRTUS LANCIANO DEL 18.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009)

La società sportiva Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009, indicata in epigrafe.

Nel ricorso e nella discussione il difensore della ricorrente, pur non negando la materialità dei fatti contestati, ha sottolineato la tenuità dei medesimi ed ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata.

Ritiene questa Corte di Giustizia Federale che il reclamo vada respinto.

Ed invero, malgrado quanto asserito dalla ricorrente, la frase rivolta dal calciatore all’arbitro per proteste contro la decisione di questi presenta un oggettivo ed incontestabile carattere offensivo ed ingiurioso. Inoltre essa è stata pronunciata dopo una doppia ammonizione che ha condotto all’espulsione del calciatore.

Non ricorre dunque alcun apprezzabile motivo per ridurre la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LUMEZZANE/NOVARA DEL 18.10.09** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009)

L’A.C. Lumezzane, con fax del 22.10.2009, ha preannunciato la volontà di presentare ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto alla società stessa l’ammenda di € 3.000,00 in riferimento alla gara del 18.10.2009 Lumezzane/Novara.

Il reclamo, diretto a ottenere la riduzione dell'ammenda di € 3.000,00 inflitta da Giudice Sportivo alla società appellante, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato; anzi, dallo svolgimento dei fatti, come risultano dai rapporti dell'Arbitro e del Commissario di campo, nonché dalle relazioni del Collaboratore della Procura Federale, la responsabilità della società reclamante per il comportamento del proprio Presidente e di alcuni sostenitori appare di particolare gravità tanto che giustifica l'inasprimento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

In particolare, il comportamento del Presidente della società reclamante appare altamente censurabile e fa specie che nell'atto di appello si tenti con tanta disinvoltura di accreditare la tesi della "eccessività e spropositatezza della sanzione comminata alla società appellante rispetto al reale succedersi degli eventi", senza neanche rendersi conto che proprio il Presidente della società reclamante, per il suo ruolo di legale rappresentante dell'intero sodalizio sportivo, avrebbe dovuto dare il buon esempio e non abbandonarsi ad atteggiamenti gravemente offensivi nei confronti dell'Arbitro e della stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Tale atteggiamento irresponsabile, che è arrivato a minacciare il ritiro della squadra dal campionato, avrebbe potuto essere causa anche di gravi incidenti. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dai rapporti dell'Arbitro e del Commissario di campo, che, oltretutto, trovano piena conferma nelle relazioni del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, tutti precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al Presidente e ai tifosi dell'A.C. Lumezzane si siano svolti in modo diverso da come risultano dai rapporti dell'Arbitro e del Commissario di campo e dalle relazioni del Collaboratore dell'Ufficio Indagini. In secondo luogo, il tentativo di accreditare una diversa versione dei fatti, cercando addirittura di minimizzare la gravità del comportamento del Presidente della società reclamante anziché riconoscere lealmente l'irresponsabilità di tale comportamento, giustifica l'inasprimento della pena inflitta dal Giudice Sportivo che da €3.000,00 deve essere aumentata a €4.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Lumezzane di Lumezzane Pieve (Brescia), inasprendo la pena ad €4.000,00.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COLUSSI ROBERTO SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/VIRTUS LANCIANO DEL 01.11.09 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 49/DIV del 03.11.2009)**

La società sportiva Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009, indicata in epigrafe.

Nel ricorso e nella discussione, il difensore della ricorrente sostiene che non vi sarebbe certezza della riferibilità al calciatore Roberto Colussi della condotta offensiva ascrittagli, perché l'arbitro, concentrato su quanto accadeva sul terreno di gioco, non avrebbe potuto avere certezza che le frasi gravemente ingiuriose provenienti da un calciatore seduto in panchina siano state effettivamente proferite dal signor Colussi chiede pertanto l'annullamento o la revoca della squalifica o, in subordine, la sua riduzione ad una giornata.

Ritiene questa Corte di Giustizia Federale che il reclamo vada respinto.

La oggettiva gravità ed offensività delle frasi rivolte all'arbitro sono indiscutibili.

Quanto alla riferibilità della condotta al signor Colussi, ritiene la Corte da un lato che la direzione di gara non sia incompatibile con la rilevazione di frasi ingiuriose proferite nei propri confronti, e, dall'altro, che le doglianze esposte non siano idonee a superare il referto arbitrale in

quanto, come è noto, l'art, 35, comma 1.1., C.G.S. dispone che : *“1.1. I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 7 dicembre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete